



ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Decreti attuativi Jobs Act.: contratto a tutele crescenti e riordino ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione

Decreti attuativi Jobs Act.: contratto a tutele crescenti e riordino ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione

Sono stati approvati definitivamente i primi due decreti attuativi del Jobs Act (Legge n. 183/2014) in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione. Per l'entrata in vigore di entrambi i decreti sarà ora necessario attendere la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Jobs Act è un provvedimento molto ambizioso e complesso, che riforma il lavoro da molteplici punti di vista, pertanto sarà necessario attendere che la norma sedimenti nel suo complesso per poterne valutare appieno l'efficacia. Ciononostante, è possibile evidenziarne le implicazioni di maggior rilievo e avanzare le relative valutazioni.

La visione complessiva del Jobs Act è orientata a incrementare la convenienza del contratto a tempo indeterminato come canale di ingresso privilegiato nell'occupazione rispetto ai contratti alternativi. Per la prima volta da decenni in Italia aumenta la flessibilità dell'occupazione a tempo indeterminato contestualmente a una riduzione o rimodulazione delle forme di lavoro temporaneo, che avevano fin qui rappresentato la via italiana alla flessibilizzazione del lavoro.

Il giudizio espresso da CNA è, per-

tanto, complessivamente positivo, anche in considerazione dell'incremento dei margini di flessibilità esterna e funzionale per le imprese.

Sui due decreti delegati definitivamente approvati in Consiglio dei Ministri, si apprezza la principale finalità del primo decreto sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che è quella di sostenere le assunzioni stabili, incentivando e rendendo più conveniente il contratto a tempo indeterminato, sia dal punto di vista della "flessibilità in uscita", attraverso l'alleggerimento delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, che della riduzione del costo del lavoro attraverso gli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015.

Da questo punto di vista CNA valuta positivamente la discontinuità operata nei confronti della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), la quale erroneamente riteneva di incentivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato non mediante interventi diretti a favore di tale forma contrattuale, ma attraverso pesanti interventi di aumento del costo del lavoro del contratto a termine.

Il secondo decreto sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccu-

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it
alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803

amministrazione@uniartcasale.it

Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258

m.negrif@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327

gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912

ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443

gmaranzana@valenza.cna.it

ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443

gmaranzana@valenza.cna.it

gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

pazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, è anch'esso ispirato a dare sostegno al funzionamento del mercato del lavoro realizzando una migliore combinazione tra "flessibilità" e "sicurezza", prospettiva verso cui da tempo si sono già mossi gli altri Paesi europei. Ci si riferisce alle cosiddette "politiche passive" in relazione alle quali il principio ispiratore della delega e del successivo decreto attuativo è la costruzione di un welfare universale, ma condizionato, che cerca di superare l'eccessivo carattere assistenzialistico che presenta il nostro sistema di welfare. In merito al riordino complessivo del sistema degli ammortizzatori sociali, tuttavia, si registra, al momento, solo la revisione degli strumenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In questo provvedimento sono assenti, al contrario, elementi di welfare qualificati per il mondo delle piccole imprese, come la revisione dei meccanismi di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

CNA ritiene opportuno sottolineare, fin da subito, che non risulta condivisibile la copertura finanziaria prevista per il sostegno al reddito dei collaboratori. Per l'anno 2015 vengono, infatti, distolte dal loro fine le risorse destinate ad essere abbinate con quelle degli Enti Bilaterali per finanziare gli strumenti di sostegno al reddito già esistenti.

Entrando nel merito dei provvedimenti, il primo decreto riscrive completamente l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) operando una vera e propria rivoluzione delle regole in materia di licenziamento. L'indennizzo economico diventa, infatti, la sanzione generale per i licenziamenti illegittimi, mentre la reintegrazione, rispetto al passato, costituisce un'eccezione limitata a casi particolari circoscritti (licenziamenti discriminatori e nulli e licenziamenti disciplinari in caso di insussistenza del fatto materiale contestato).

Il giudizio in merito all'impianto complessivo del provvedimento è sicuramente positivo. Viene meno la sanzione della reintegra nel posto di lavoro nel caso di illegittimità del licenziamento economico. La complessa formulazione del testo normativo contenuto nella Legge 92/2012, imputabile principalmente a mediazioni politiche, aveva, infatti, provocato effetti destabilizzanti sul piano della tenuta delle norme nella fase di applicazione, dando luogo ad ambiguità

ed incertezza. Diventano, infatti, per le imprese più certe e meno costose le procedure di risoluzione dei rapporti di lavoro, venendo meno qualsiasi margine di discrezionalità del giudice in relazione alla determinazione dell'importo. La misura dell'indennizzo è certa e varia in relazione all'anzianità aziendale, allineandosi agli standard di tutela economica previsti negli altri Paesi europei. CNA ritiene, dunque, che l'impianto complessivo del decreto contribuisca a determinare una maggiore certezza del diritto e prevedibilità dell'esito del giudizio.

Si accoglie con favore la previsione contenuta nel decreto che, se da un lato prevede l'applicabilità del nuovo contratto a tutele crescenti anche alle imprese fino a 15 dipendenti, cui oggi non si applica l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dall'altro dimezza gli importi di tutte le indennità previste, fissando un tetto massimo comunque non superiore a sei mensilità.

In tal modo il decreto conferma sostanzialmente l'attuale sistema risarcitorio per le piccole imprese, evitando possibili incrementi di costo o irrigidimenti nella disciplina che avrebbero potuto comprometterne la tenuta.

Positiva è la novità prevista nel decreto relativa all'introduzione di una procedura di conciliazione, alternativa rispetto a quelle esistenti, molto snella dal punto di vista procedurale e come forma di deflazione del contenzioso per i neo assunti con il contratto a tutele crescenti. Tale procedura costituisce una misura molto appetibile per le imprese ed i lavoratori in quanto la somma pattuita in sede conciliativa, che comporta l'estinzione del rapporto e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, è esente dal punto di vista fiscale e contributivo. Il decreto precisa, però, che le eventuali altri somme pattuite, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, sono soggette e tassazione ordinaria. Ricordiamo, infine, che lo strumento speciale di conciliazione si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Infine, si valuta positivamente, non solo in termini di certezza del diritto, ma anche di coerenza dell'impianto complessivo, il coordinamento del regime sanzionatorio previsto per i licenzia-

menti individuali con quello relativo ai licenziamenti collettivi, prevedendo esclusivamente la sanzione indennitaria per entrambe le tipologie.

Il secondo decreto contiene la disciplina della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego "Naspi" che dal 1 maggio 2015 sostituirà l'Aspi e la MiniAspi. Rispetto alla disciplina precedente introdotta dalla Riforma Fornero, cambiano i requisiti soggettivi richiesti per i destinatari (3 mesi di contribuzione nei quattro anni precedenti la disoccupazione), il calcolo della misura (massimo 1.300 euro mensili) e la relativa durata (massimo 2 anni e non più legata all'età del lavoratore). L'obiettivo del Governo, condiviso dalla CNA, è quello di legare la durata massima di concessione del nuovo sussidio di disoccupazione all'ammontare dei contributi versati, ovvero all'anzianità di lavoro del disoccupato. Si vuole, quindi, in tal modo rafforzare il carattere assicurativo dell'indennità di disoccupazione per premiare la continuità dall'attività lavorativa.

Nella prospettiva di incentivare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, positiva è la previsione relativa alla corresponsione anticipata della Nuova Aspi per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo. Non condivisibile e non incentivante risulta essere, però, l'esonero dal diritto alla contribuzione figurativa per i soggetti che richiedono la liquidazione anticipata.

In una prospettiva di medio periodo, ed in via sperimentale per il 2015, è prevista l'introduzione di un sussidio di carattere assistenziale, l'Assegno di disoccupazione (Asdi), a carico della fiscalità generale, da erogare a coloro che, dopo la fruizione della Naspi, non siano riusciti a trovare un'occupazione e che versino in una condizione economica di bisogno. Si tratta di un istituto previsto in quasi tutti i Paesi dell'Ocse, molto oneroso per lo Stato, e che è fortemente condizionato all'obbligo del soggetto disoccupato di cercare lavoro e di ricevere un'assistenza adeguata dai servizi pubblici per l'occupazione. Pertanto, riteniamo che prevedere strumenti di *welfare* di carattere universale richieda un intervento urgente per accompagnare le misure con efficaci meccanismi che ne garantiscano la condizionalità.

Viene introdotto un nuovo sussidio sperimentale per i collaboratori coordinati e continuativi e

a progetto, la Dis-Coll, che prenderà il posto dell'*una tantum* fino al superamento delle collaborazioni. ~~Non condivisibile risulta essere tra le~~ misure di finanziamento dello strumento l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 19 della Legge n. 2/2009, destinate alle prestazioni economiche erogate dagli Enti Bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Tali risorse sarebbero, al contrario, dovute restare nella disponibilità dei meccanismi di sostegno al reddito della bilateralità, come previsto dalla stessa Legge n. 2/2009.

Nella prospettiva di introduzione di modelli di incentivazione del collocamento dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, si inserisce, infine, il contratto di ricollocazione quale strumento per i soggetti in cerca di lavoro, i quali ricevono dal centro per l'impiego un voucher spendibile nelle agenzie pubbliche (centro per l'impiego) o private (agenzia di somministrazione) ai fini della presa in carico del soggetto stesso (assistenza alla ricerca di una nuova occupazione, formazione o riqualificazione professionale, ecc). Al riguardo, riteniamo che dovrà, altresì, essere valorizzato quanto concretamente è stato svolto negli ultimi anni dalla CNA e dagli Enti Bilaterali, intervenendo con strumenti di promozione del raccordo tra domanda ed offerta di lavoro. 5

In conclusione, si ritiene che dovrà essere valorizzata la portata innovativa del provvedimento che dovrà poter contare anche su un efficientamento ed un sostanziale miglioramento dei servizi per il lavoro. Pertanto, attendiamo fiduciosi l'approvazione del decreto sul riordino delle politiche attive che porti, dopo decenni di dibattito e tentavi di riforma, alla creazione di un sistema di coordinamento e di integrazione tra politiche attive e passive che rappresenta la chiave di successo dei sistemi più avanzati del mercato del lavoro.

Scarica l'App di CNA Alessandria



Per dispositivi Apple



Per dispositivi Android